



PARERE MOTIVATO

n.192 in data 01 agosto 2024

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano Urbanistico Attuativo per la riqualificazione ambientale e funzionale di uno stabilimento balneare in località Duna Verde nel Comune di Caorle (VE). Ditta Onda Azzurra.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- che la Commissione Regionale VAS si è riunita in data 01 agosto 2024 come da nota di convocazione del 30 luglio 2024 protocollo regionale n. 380559;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 7278 del 08/01/2024, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano Urbanistico Attuativo per la riqualificazione ambientale e funzionale dello stabilimento balneare denominato "Onda Azzurra";

PRESO ATTO che a seguito della richiesta prot n. 37127 del 23/01/2024 da parte dell'Unità Organizzativa VAS, VINCA, e NUVV, in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 97492 del 26/02/2024 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini è pervenuta una osservazione non attinente il Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale;

CONSIDERATO che:

- da una preliminare istruttoria tecnica la documentazione presentata risultava carente per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale, l'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, chiedeva, con nota prot n. 77797 del 14/02/2024, un'integrazione di quanto addotto;
- Il proponente con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 129677 del 13/03/2024 ha fatto pervenire richiesta di sospensione dei termini procedurali per 60 giorni;
- Successivamente il proponente con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 224015 del 9.05.2024 ha fatto pervenire richiesta per un ulteriore sospensione di 30 giorni;



- Il proponente con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 282461 del 12.06.2024 ha fatto pervenire integrazioni Vinca.

CONSIDERATO che, con nota prot n. 37052 del 23/01/2024 l'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, ha inviato richiesta di parere ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV
- Città Metropolitana di Venezia
- Consorzio di Bonifica Veneto Orientale – Basso Piave
- Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso
- Consiglio di Bacino Laguna di Venezia
- Veritas spa
- Comune di Eraclea

CONSIDERATO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Consiglio di Bacino Laguna di Venezia acquisito al prot. reg. n.65023 del 07/02/2024
- Veritas spa acquisito al prot. reg. n.91852 del 22/02/2024
- Città Metropolitana di Venezia acquisito al prot. reg. n.93974 del 23/02/2024
- Veritas spa acquisito al prot. reg. n.97559 del 26/02/2024
- Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali acquisito al prot. reg. n.93811 del 23/02/2024
- Autorità di Bacino Distrettuale Delle Alpi Orientali acquisito al prot. reg. n. 146260 del 21/03/2024
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso acquisito al prot. reg. n. 324425 del 04/07/2024

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della *“Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 290/2024”*, pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che oggetto dell'istanza è il *“Piano Urbanistico Attuativo per la riqualificazione ambientale e funzionale di uno stabilimento balneare in località Duna Verde nel Comune di Caorle (VE)”*.

Lo stabilimento è identitario per la zona, sia per estensione superficiale, che per la posizione baricentrica rispetto all'abitato di Duna Verde e per il suo accesso diretto da Piazzale Madonnetta. Le opere presenti sull'arenile e nelle proprietà private sono state realizzate alla fine degli anni Sessanta ed inizio degli anni Settanta a seguito del piano di Lottizzazione approvato dal Comune di Caorle il 16/07/1966, così come gran parte dell'abitato di Duna Verde. In particolare le cabine, aventi la caratteristica della facile amovibilità, sono state posizionate dal lottizzante in accordo con il Comune di Caorle, a protezione delle retrostanti dune. Dopo l'alluvione del 1966 venne realizzato il manufatto a difesa del litorale, la cui gestione oggi è a carico della Regione del Veneto – Genio Civile di Venezia.

La gestione delle aree concessionate e delle aree libere nonché dei servizi, è regolamentata da apposita convenzione, del 02.04.1985, tra il Comune di Caorle e i proprietari delle aree a monte, ognuno per la zona di competenza.

Lo stabilimento sottoposto a pianificazione può essere diviso per destinazioni d'uso in tre fasce funzionali, parallele alla battigia:

- Fascia funzionale “A” di libero transito, che ha una profondità media di almeno 5 metri, è esclusa dal Piano e non ammette installazioni di alcun tipo, anche se precarie, al fine di



permettere il libero transito. In tale fascia è vietata qualsiasi attività, anche commerciale fissa o itinerante, o comportamenti che limitino o impediscano il transito delle persone e dei mezzi di servizio e di soccorso. Tra le altre fasce funzionali si distinguono le seguenti zonizzazioni:

- **Fascia funzionale "B"**: è destinata a spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini e sdrai, ovvero la fascia denominata "soggiorno all'ombra" nel PPA, la quale insiste per la parte più a valle in concessione demaniale e per la parte a monte in proprietà privata. Le due zone sono divise dal manufatto in calcestruzzo, costituito da gradoni a mare e da un muretto a monte, realizzato a difesa del litorale, identificato come "gradonata di difesa a mare". Alle estremità di tali fasce sono state individuate due zone destinate a spiaggia libera, ancorché in proprietà privata.
- **Fascia funzionale "C"**: è collocata in proprietà privata, ed è denominata "servizi di spiaggia" nel PPA, è destinata ai servizi quali strutture di accoglimento allo stabilimento, servizi igienici, docce, spogliatoi, magazzini e uffici.

Infine, sempre in proprietà privata, è presente la zona verde, con prevalenza di dune boscate e pineta, attualmente incluse nella rete Natura 2000 ZSC IT 3250013 "Laguna del Mort e Pinete di Eraclea". Questa fascia, residuo delle dune naturali esistenti sino alla realizzazione delle opere di bonifica e protezione dal mare, crea un cuscinetto tra l'abitato e la battigia ed è utilizzata prevalentemente solo per l'attraversamento pedonale e per il transito e il parcheggio temporaneo dei mezzi di soccorso, dei mezzi dei gestori e dei fornitori dello stabilimento e delle altre attività, in percorsi e aree delimitati.

L'obiettivo principale del Piano è quello di migliorare i servizi esistenti per valorizzare ulteriormente lo stabilimento balneare sia in termini di utilizzo che di immagine, puntando sull'offerta ambientale e sui servizi di qualità. A tal proposito il Piano propone una forte riconfigurazione funzionale e un miglioramento dell'accessibilità infrastrutturale.

Alla base delle azioni di Piano c'è la proposta di relazionare tutte le aree del comparto con una maglia di percorsi, per rendere rapidamente e comodamente fruibili tutti i servizi anche ai disabili e migliorare le infrastrutture per il soccorso. Per quanto riguarda l'accessibilità ai disabili, si riscontra che le difficoltà maggiori per l'uso degli arenili sono a carico soprattutto dei disabili motori su sedia a ruote, per l'impossibilità di muoversi sulla sabbia, e in generale per tutti coloro che hanno difficoltà nella deambulazione o per le mamme con carrozzina o passeggino. Da quanto riscontrato si è proposto con il presente PUA l'obiettivo ambizioso di andare oltre i requisiti minimi previsti dalle normative vigenti, realizzando una struttura in cui ogni persona, anche in condizioni di svantaggio fisico, possa fruire dei servizi in autonomia, in modo da poter arrivare senza ulteriori ausili agli ombrelloni attrezzati, potendo scegliere la zona più vicina o lontana dalla battigia e arrivare direttamente dentro il mare sulle passerelle a terra. Nei nuclei attrezzati, sono previsti servizi igienici, cabine-spogliatoio e docce con dimensioni ed ausili atti all'uso da parte di disabili.

Oltre a quanto previsto per il miglioramento della fruizione dello stabilimento e per la riorganizzazione delle aree soccorso, il Piano prevede anche la valorizzazione delle aree verdi della duna, in considerazione del valore ambientale che hanno tali formazioni e con l'ottica di offrire anche un valore aggiunto a livello ambientale, molto apprezzato per i turisti del nord Europa, che rappresentano il target principale dell'offerta turistica di Onda Azzurra.

Il Piano è stato redatto in conformità alle disposizioni pianificatorie vigenti sull'area ed in particolare:

- dal P.P.A., facente parte del vigente P.R.G. comunale in attuazione della L. 33/02 e s.m.i. della Regione del Veneto, per le opere ricadenti nelle aree normate da tale piano;
- dal P.R.G. per le opere ricadenti in aree rientranti in Z.T.O. Fc, "Aree private per attrezzature di interesse comune per il gioco e lo sport".

Così come previsto dagli strumenti urbanistici di cui sopra, l'intervento è poi regolato da apposita convenzione, la cui bozza sarà parte integrante del presente progetto. Come previsto dal P.P.A. il comparto viene diviso in fasce funzionali parallele alla battigia ed in particolare:

- Fascia funzionale A "arenile di libero transito" (che ricadrà nelle aree in concessione);



- Fascia funzionale B “arenile per il soggiorno all’ombra” (la parte a valle in concessione e la parte a monte in proprietà privata);
- Fascia funzionale C “arenile per i servizi di spiaggia”. È la fascia a monte della precedente ed è destinata ad ospitare:
 - a. le “zone per i servizi” dove trovano collocazione le cabine spogliatoio, i servizi igienici, le docce, gli uffici informazioni del comparto, le strutture di coordinamento e sorveglianza, i depositi per gli arredi mobili da spiaggia (sedie a sdraio, ombrelloni, ecc.) gli uffici del comparto ed il chiosco;
 - b. le “zona per lo sport e lo svago” (con superficie pari ad almeno il 20% della fascia per il soggiorno all’ombra).

Ai fini dell’attuazione delle previsioni di piano e delle opere e dei servizi così come concordati tra la Soc. Onda Azzurra di Zanetti Ivano & C. Snc e l’Amministrazione Comunale, che verranno realizzate tutte in proprietà privata e che comunque rimarranno private ancorché di uso pubblico ove disciplinato, sono previste le seguenti opere e servizi:

- realizzazione e recupero delle strutture a servizi secondo gli standard di piano (accessi al comparto, camminamenti, piazzole, segnaletica, docce, servizi igienici, spogliatoi, magazzini);
- realizzazione e posa dell’attrezzatura per il soggiorno all’ombra secondo gli standard di piano;
- destinazione di una porzione delle aree a spiaggia libera;
- realizzazione di una struttura polifunzionale come punto di primo soccorso e servizi;
- realizzazione delle strutture a supporto dello stabilimento balneare (chiosco);
- realizzazione di un ricovero per attrezzi;
- regolamentazione dei servizi quali salvataggio, primo soccorso, pulizia dell’arenile, manutenzione del verde, utilizzo delle attrezzature per il gioco e lo svago, e la regolamentazione dell’accesso alle aree del comparto.

L’attuazione delle azioni di piano comporterà anche l’attivazione/mantenimento dei servizi e dei presidi di primo soccorso correlati all’attività turistica, che di seguito si illustrano.

- Servizio di pulizia. Il servizio di pulizia avverrà tramite l’uso di attrezzature meccaniche o manuali. L’attività verrà svolta in modo da limitare l’impatto ambientale con la biosfera degli arenili preferendo, quando possibile, la pulizia manuale:
- servizio di pulizia della sabbia quotidiano dell’area per il soggiorno all’ombra;
- servizio di pulizia quotidiano dell’area a servizi;
- servizio di pulizia della sabbia a giorni alterni della spiaggia libera e dell’area a servizi relativa;
- servizio di asporto rifiuti differenziato dai cestini di tutto il comparto una volta al giorno o maggiore se necessario;
- servizio di pulizia delle cabine e dei WC una volta al giorno o maggiore se necessario.
- Smaltimento alghe e materiale organico. Il materiale proveniente dalla pulizia della battigia, composto in maggior parte da alghe e materiale organico putrescibile, verrà conferito presso idonee strutture attrezzate al loro trattamento con l’utilizzo di tecniche di compostaggio in punto di consegna messa a disposizione dell’Amministrazione Comunale.
- Servizio di sicurezza e vigilanza. Durante il periodo estivo verrà istituito un servizio di sicurezza e vigilanza operativo 24 ore al giorno con lo scopo di prevenire furti e, nelle ore notturne, di vigilare sulle attrezzature. Il servizio di sicurezza e vigilanza avrà inoltre il fine di far rispettare le normative vigenti sull’area di competenza del concessionario.
- Servizio di salvataggio e primo soccorso. Il servizio di salvataggio avverrà attraverso l’ausilio di bagnini qualificati dotati dell’apposito brevetto nella quantità indicata dal Piano di Salvataggio approvato dalla competente Capitaneria di Porto.



Stante al recepimento dell'art. 10 comma 29 del PAT, con la VARIANTE 14 al Piano degli Interventi, il Piano introdurrà alcune attenzioni nelle aree definite come "BIOTOPI LITORANEI" trattati all' art. 37 bis comma 1, ed in particolare:

- art. 37 bis c. 1 lett. e) Permeabilità ambientale: al fine di evitare l'ulteriore separazione fisica del Biotopo dalla spiaggia, le cabine previste dal Piano Particolareggiato andranno raggruppate in modo tale da non avere un fronte continuo superiore a ml.10,00, prevedendo tra due gruppi di strutture l'interposizione di vuoti aventi una larghezza minima di ml.5,00;
- art. 37 bis c. 1 lett. e) Strutture di facile rimozione: tutti i manufatti ammessi andranno realizzati con il montaggio di parti elementari costituiti da strutture prefabbricate, con copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione che in elevazione, con tecnologie prefabbricate;
- art. 37 bis c. 1 lett. j) All'interno della porzione boscata del Biotopo o dell'habitat prioritario, così come individuati nell'elaborato "Schede Biotopi", è vietata la nuova edificazione ed in generale qualsiasi intervento che danneggi la morfologia del suolo o la vegetazione come pure l'apertura di nuovi percorsi. Lungo i percorsi esistenti è ammessa la realizzazione di staccionate in legno a protezione del biotopo o l'installazione di elementi di arredo come cestini in legno o pannelli descrittivi in legno o altri materiali compatibili.

Si evidenziano i tratti operativi adottati nel presente PUA:

- installazione di cartellonistica per la sensibilizzazione del turismo e ridurre l'impatto sull'habitat;
- definizione puntuale di percorsi nelle aree da valorizzare;
- ri-organizzazione dell'arenile in modo da favorire la distribuzione del flusso turistico riducendo gli effetti antropici nelle aree naturali sensibili.

Sono previsti tre assi di penetrazione che da Via Dalmazia e da Piazzale Madonnetta arrivano sino alla battigia, idonei per il passaggio dei disabili e per il soccorso di cui uno è sempre aperto al pubblico (da Piazzale Madonnetta) mentre gli altri due vengono chiusi con cancello durante i periodi di chiusura dello stabilimento, alla sera e durante i mesi invernali per motivi di sicurezza.

Gli assi di penetrazione vengono poi intersecati da due percorsi principali, paralleli a Via Dalmazia e alla battigia, coincidenti con la linea delle cabine e dei servizi a monte e con il secondo gradone a valle che consente l'attraversamento di tutto il comparto e costituisce, più in generale, parte del camminamento che nel P.P.A. rappresenta il percorso a mare.

Vi sono poi una serie di percorsi minori che collegano a pettine i due percorsi paralleli alla battigia.

Nel RAP il valutatore ha descritto le diverse attività previste dal piano, suddivise per blocchi di azioni omogenee, finalizzati ad una migliore attività di verifica delle pressioni potenziali.

Le Azioni si articolano in: percorsi pedonali, posa di cabine e arredo urbano, realizzazione di strutture di servizio, reti tecnologiche, attrezzature nell'area per all'ombra e segnaletiche, aree verdi e l'area delle dune.

Le norme tecniche costituiscono parte integrante del Piano Attuativo denominato "Fronte comparti 6D, 7D, 8D", secondo quanto previsto dal Piano di assetto del Territorio, approvato in data 11.11.2013 e ratificato dalla Giunta Provinciale di Venezia con delibera n. 7 del 24.01.2014 ed in particolare dal Piano Particolareggiato degli Arenili approvato con delibera di C.C. n. 18 del 31.03.2010. Alla disciplina urbanistica definita dal presente testo di norme e dagli elaborati grafici di piano attuativo dovranno risultare uniformati:

- i progetti concernenti le modificazioni dello stato di fatto dei luoghi e delle preesistenze edilizie;
- la realizzazione degli interventi edificatori propriamente detti, anche finalizzati alla dotazione di standards urbanistici, di attrezzature e di servizi di interesse comune ed in particolare l'attuazione degli standard minimi previsti dai comparti 6D, 7D, 8D del Piano Particolareggiato degli Arenili.

Per quanto riguarda l'analisi del PUA rispetto al quadro programmatico sovracomunale, comunale e di settore, è possibile affermare che le modifiche proposte si pongono in coerenza o, in riferimento ai Piani di Settore, non presentano problematiche.

Si rileva la prevalente coerenza con il quadro pianificatorio sovraordinato.



La verifica puntuale delle caratteristiche di qualità ambientale riscontrabile nell'ambito oggetto di Piano è avvenuta per singola componente, è stata condotta dal valutatore, all'interno del RAP, adottando una scansione per matrici; nella verifica della qualità ambientale delle aree interessate dal Piano in esame si considerano le componenti ambientali in senso stretto e quelle relative all'ambiente antropico, come riportate nella tabella seguente.

Tale approfondimento, alla scala di definizione dell'ambito di PUA, non ha evidenziato particolari problematiche o emergenze.

Complessivamente, il RAP ha considerato e risulta sostanzialmente rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente e si rileva altresì come l'analisi integrata della documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS e con i pareri resi dalle Autorità Ambientali consultate, consente di accertare il rispetto di quanto previsto dai *"Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12"*, di cui all'Allegato I, Parte Seconda, Titolo II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Risulta quindi possibile, da parte dell'Autorità competente, l'espressione del presente parere di non assoggettabilità a VAS, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma *"3-bis"* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., seppur evidenziando la necessità di prevedere puntuali condizioni ambientali la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Caorle (VE).

Infine, preme comunque evidenziare come il presente parere rilasciato nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni..., né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità delle opere ed edifici esistenti e delle azioni previste dalla presente proposta di PUA la cui sussistenza e verifica è altresì demandata al Comune di Caorle (VE).

Si richiama la DGR n. 1572 del 3 settembre 2013, con la quale sono state approvate le Linee Guida recanti la *"Definizione di una metodologia teorica e sperimentale per l'analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica (deliberazione della Giunta regionale del Veneto 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.Lgs. 163/2006 e abrogazione D.G.R. n. 3308/08)"*. Con deliberazione n. 244 in data 9 marzo 2021 (BUR 38 del 16 marzo 2021) la Giunta Regionale ha approvato il nuovo elenco dei comuni sismici del Veneto, che ha incluso il comune di Caorle in fascia 3.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VInCA e NUVV in data 01 agosto 2024, dalla quale emerge che l'istanza relativa alla *"Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano Urbanistico Attuativo per la riqualificazione ambientale e funzionale di uno stabilimento balneare in località Duna Verde nel Comune di Caorle (VE)"*, sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi della variante, non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento di puntuali raccomandazioni;

ATTESO che il rispetto delle raccomandazioni ambientali contenute nel presente parere motivato va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una *"Relazione di sintesi"*;

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il "Piano Urbanistico Attuativo per la riqualificazione ambientale e funzionale di uno stabilimento balneare in località Duna Verde nel Comune di Caorle (VE)", previo rispetto delle seguenti raccomandazioni:

1. in fase di attuazione, siano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
 2. siano ottemperate le indicazioni/prescrizioni contenute nei pareri resi dagli enti/autorità ambientali, per le parti non in contrasto con i contenuti della presente proposta di parere di non assoggettabilità a VAS;
 3. deve essere recepito quanto previsto nella "Relazione Istruttoria Tecnica VIncA n. 290/2024" dando atto:
 - i. che le parti del Piano in argomento la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti, anche pianificatori, ovvero ad approfondimenti progettuali (pertanto non oggetto della presente valutazione) siano sottoposte al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 - ii. che è ammessa l'attuazione della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
 - B. l'attuazione sia riconducibile ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - iii. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo sotto riportato, nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario e in particolare per: 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*", *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Circus cyaneus*, *Sterna hirundo*, *Lanius collurio*;
- *prescrivendo*
1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e negli ambiti di variante a questi contermini siano messe in atto idonee modalità attuative tali da non determinare, anche temporaneamente, alcuna modifica dei relativi caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali (che comporterebbero il degrado dell'habitat), ed in particolare per l'habitat 2270** "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*". A tal proposito, l'attuazione delle previsioni del Piano sia subordinata alla realizzazione di specifici interventi di recupero morfologico e vegetazionale nei settori del complesso dunale ricadenti nel predetto habitat che ad oggi non presentano elementi strutturali congrui con la rispettiva tipologia;
 2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali, anche mediante la realizzazione di idonee fasce arboreo-arbustive, con struttura plurifilare e multiplana, di



adeguata ampiezza possibilmente non inferiore a 5 m): *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Emys orbicularis*, *Testudo hermanni*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Circus cyaneus*, *Sterna hirundo*, *Lanius collurio*. In alternativa al rafforzamento delle condizioni ecotonali, andranno attuati interventi di miglioramento ambientale per il recupero ovvero il rafforzamento degli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario, con riferimento all'art.10 della Direttiva 92/43/Cee, da effettuarsi prioritariamente nelle aree di connessione ecologica-funzionale per una superficie di estensione almeno equivalente all'ambito in parola. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate;

3. di utilizzare, nella realizzazione delle opere a verde, specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con il geosigmeto adriatico settentrionale psammofilo e alofilo della vegetazione dunale e retrodunale (*Salsolo kali-Cakiletum maritimae xanthetosum*, *Sporobolo arenarii-Agroproyretum juncei*, *Echinophoro spinosae-Ammophiletum arenariae*, *Tortulo-Scabiosetum argenteae*, *Eriantho Schoenetum nigricantis*, *Quercetalia ilicis*);
4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Caorle, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, "Art. 11 - Modalità di svolgimento" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., "La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".

Fatte salve le modifiche eventualmente necessarie e finalizzate unicamente all'adeguamento alle prescrizioni impartite da altre Autorità Ambientali, qualsiasi modifica sostanziale rispetto alla documentazione valutata e in atti e di cui al presente parere di non assoggettabilità a VAS, deve essere sottoposta, per la parte in variante, a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del. D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.



La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali/ Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

Il Componente
della Commissione Regionale VAS

dott. Paolo Giandon

Il Componente
della Commissione Regionale VAS

arch. Salvina Sist

